

A TUTTE LE AZIENDE

CIRCOLARE N. 5/2024

1

Oggetto: Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili

Con la pubblicazione in data 18 settembre 2024 del D.M. 132/2024 ed in data 23/09/2024 della circolare INL che ha definito i profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a punti, ne viene definitivamente confermata l'entrata in vigore in data **1° ottobre p.v.**

A partire da tale data le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dovranno essere obbligatoriamente provvisti della patente a punti o documento equivalente, in assenza dei quali saranno applicate le sanzioni di cui al successivo punto 6).

Con la presente circolare ci proponiamo di fare chiarezza circa gli aspetti salienti del nuovo adempimento introdotto, con particolare attenzione ai soggetti interessati ed alle condizioni necessarie per il conseguimento della stessa.

1) Soggetti Interessati

Il nuovo sistema di qualificazione sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi - ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) - che operano nei **cantieri temporanei o mobili** di cui all'art. 89 c.1 lett.a) del D.Lgs. 81/2008 ovvero: "**...qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile**, il cui elenco è riportato nell'allegato X" della stessa norma che, per vostra utilità, di seguito riportiamo.

"I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".

2) Requisiti

Ai fini del rilascio della patente è richiesto, **al momento della presentazione della richiesta**, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione in camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- b) Adempimento da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomia e prestatori di lavoro agli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008;
- c) Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) Possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e) Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. 241/1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (Vedere Tabella B)
- f) Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla Legge;

Al solo scopo esemplificativo alleghiamo, alla presente, una tabella (Tabella A) riportante gli esempi più comuni delle forme giuridiche mediante le quali può svolgersi l'attività di impresa, ed i conseguenti adempimenti necessari richiesti per l'ottenimento della patente a punti.

Sono esonerate dal possesso della patente le aziende dotate di attestazione di qualificazione SOA, pari o superiore alla III categoria.

3) Modalità operative

A regime, come indicato nella circolare 4/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (INL), subordinatamente **al possesso dei requisiti** di cui al punto 2 che precede, accedendo al portale dell'INL attraverso SPID o CIE.

La domanda potrà essere presentata dal Legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, o da un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art.1 della L. 12/1979 (Consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, CAF).

Si sottolinea come il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, pertanto, eventuali false dichiarazioni accertate in sede di controllo successivo al rilascio della patente, oltre a comportare sanzioni penali, determinano la revoca della patente per un periodo di dodici mesi.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti **sarà attivo dal 1° ottobre p.v.** e, le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica da parte dell'INL, di prossima emanazione.

In via provvisoria, in attesa della piena operatività del portale dell'INL, sarà possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, inviando il modello allegato (Allegato 1), **tramite PEC, all'indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it**.

La trasmissione di tale dichiarazione **ha efficacia fino al 31 ottobre 2024**, permettendo l'accesso ai cantieri, ma vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente anche mediante il portale dell'INL entro la medesima data.

3

A partire dal 1° novembre p.v., non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite portale.

Il committente o il responsabile dei lavori **è obbligato** a verificare il possesso della patente per tutti coloro che sono coinvolti nell'opera, come indicato dal D.lgs. 81/2008 all'art. 157, ed il mancato adempimento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.

4) Crediti

Il punteggio iniziale della patente è di 30 punti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 punti nel caso di possesso degli ulteriori requisiti indicati nella Tabella C allegata alla presente circolare.

L'attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile quando sarà attiva la piattaforma informativa per la quale si è ancora in attesa di ricevere indicazioni da parte dell'INL.

La patente consente di operare nei cantieri sopra indicati, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Nel caso in cui non vi siano provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente verrà incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

5) Decurtazione dei crediti

L'art. 27 c.6 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni in conseguenza di provvedimenti definitivi emanati nei confronti del datore di lavoro, dirigenti, preposti o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicate nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.Lgs.81/2008 e che riportiamo integralmente nella Tabella D, allegata alla presente circolare.

6) Patente con punteggio inferiore a 15 crediti

La **patente con punteggio inferiore a 15 crediti non** consente alle imprese ed ai lavoratori autonomi di **operare nei cantieri temporanei e mobili**. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto

di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salvo l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 della L. 56/2024.

Nel caso in cui le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nel cantiere temporaneo o mobile, siano sprovvisti della patente o documento equivalente, si applicherà una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000€, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023) per un periodo di 6 mesi.

4

Invitiamo i clienti interessati a tale obbligo, a valutare il possesso dei requisiti richiesti con attenzione, prima di procedere con la presentazione dell'autocertificazione.

Qualora lo Studio dovesse farsi carico dell'eventuale invio dell'autocertificazione, sarà obbligatorio consegnare, **in originale**, autocertificazione/dichiarazione sostitutiva presso i nostri uffici.

Lo Studio è a Vs disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Genova, 27/09/2024

C.S.V. S.r.l.

(Dr. Sbenaglia Alessandro)

PATENTE A CREDITI: QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO?

	ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO	FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	DURC	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE	DURF	DESIGNAZIONE RSPD
SINGOLO LAVORATORE/ARTIGIANO		SI, se prevista formazione specifica				
SINGOLO LAVORATORE AUTONOMO/ARTIGIANO con dipendenti					INDIPENDENTE MENTE DALLA FORMA SOCIETARIA/INDIVIDUALE 1. Negli appalti subappalti relativi a una o più opere(o servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro 2. Caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera labour intensive 3. Presso le sedi di attività del committente 4. utilizzando beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualche forma. I requisiti devono sussistere contemporaneamente	
SINGOLO LAVORATORE AUTONOMO/ARTIGIANO con tirocinanti						
IMPRESA FAMILIARE ART. 230-bis CC senza dipendenti		SI, se prevista formazione specifica				
IMPRESA FAMILIARE ART. 230-bis CC con dipendenti						
IMPRESA FAMILIARE ART. 230-bis CC con tirocinanti						
SOCIETA' (SNC, SAS, SRL, SRLS) senza dipendenti						
SOCIETA' DI CAPITALI A SOCIO UNICO (SRL, SRLS) senza dipendenti		SI, se prevista formazione specifica				
SOCIETA' DI CAPITALI/PERSONE con dipendenti						
SOCIETA' DI CAPITALI/PERSONE con tirocinanti						
QUALSIASI TIPO DI IMPRESA/ARTIGIANO solo con co.co.co che opera in cantiere con l'artigiano						
QUALSIASI TIPO DI IMPRESA/ARTIGIANO solo con co.co.co che opera in cantiere o nei locali dell'artigiano		SI, se prevista formazione specifica				

CSV SRL

Via Giuseppe Macaggi 25/15

16121 – Genova

Tel: 010/8607437

Mail: paghe.cev@carusoevitale.it

Obbligo possesso DURF

Requisiti che devono essere congiuntamente presenti affinché sorga l'obbligo di richiedere il DURF

a) Corrispettivo annuo dell'appalto/contratto tra committente e affidatario superiore a € 200.000 annui;
b) Prevalente utilizzo della manodopera; per determinare la prevalenza, si prende a riferimento il rapporto che vede a numeratore la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito di lavoro (dipendente o assimilato) e a denominatore, il prezzo complessivo dell'opera o delle opere o dei servizi, dovendosi intendere sussistente la prevalenza quando tale rapporto è superiore al 50%.
c) Sede di attività del committente nella quale non rientra solo la sede legale o operativa, ma si estende alle pertinenze, quali cantieri, reparti, unità produttive, uffici di rappresentanza anche lontani dalla sede di attività del committente.
d) Uso di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili


Condizioni per il rilascio del DURF:

- essere in attività da almeno 3 anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli enti di riscossione, relativi ad imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000€, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non trovano applicazione per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

In tutti i casi in cui siano presenti congiuntamente le condizioni da cui ne derivi l'obbligo di richiedere il Durf ma, contestualmente, non siano presenti una o più condizioni per il rilascio dello stesso, non sarà necessario autocertificarne il possesso ai fini della richiesta della patente a punti.

TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
	ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda.	10
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».	4
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1



10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2




Tabella D

Di seguito tabella di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente (ALLEGATO 1 BIS)

FATTISPECIE		DECURTAZIONE
		CREDITI
1	OMESSA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
2	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	3
3	OMESSI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	2
4	OMESSA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE	3
5	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	3
6	OMESSA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO	2
7	MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO	3
8	MANCATA INSTALLAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA DEL TERRENO	2
9	LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2
10	PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2
11	MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)	2
12	OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO	2
13	OMESSA NOTIFICA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	1
14	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI AI SENSI DELL'ART. 28	3
15	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E DA SOSTANZE CHIMICHE	3
16	OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101	3
17	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ANNEGAMENTO	2
18	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI A LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	2
19	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	3
20	OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011, N. 177	1
21	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	1
22	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	2
23	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. C) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	3
24	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 IN AGGIUNTA ALLE CONDOTTE DI CUI AI NUMERI 21, 22 E 23	1
25	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, DAL QUALE DERIVI UN'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE IMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI 60 GIORNI	5
26	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA PARZIALE INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	8
27	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA ASSOLUTA INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	15
28	INFORTUNIO MORTALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	20
29	MALATTIA PROFESSIONALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	10

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE
